



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del Reg. Data 01/03/2023	OGGETTO: Approvazione Regolamento conferimento incarichi legali
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **16:30** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Tranchita Maria Grazia	X		6) Pagliazzo Matteo	X	
2) Lo Grande Lucia	X		7) Liuzzo Filippo	X	
3) Liuzzo Mario Alexander	X		8) Marzullo Sebastiano	X	
4) Gullotti Alessia Maria Rosaria	X		9) Liuzzo Antonina Tiziana	X	
5) Schepis Salvatore Nunziato	X		10) Mollica Rosa Alba Calogera		X
Assegnati n. 10. In carica n. 10.				Presenti n. 09 Assenti n. 01	

Assume la Presidenza la Dott.ssa **Tranchita Maria Grazia**, la quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto dell'ordine del giorno.

Alle ore 16.30 il Segretario Comunale, Dott. Andrea Calanni Macchio procede all'appello.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dott. Andrea Calanni Macchio, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Partecipa il Sindaco dott. Antonio Stroschio



COMUNE DI FLORESTA
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Proposta per l'approvazione di Regolamento comunale per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 DEL 01/03/2023

IL SINDACO

Premesso che questo Ente non è dotato di avvocatura civica;

VISTO l'art. 17, comma 1 lett. d), del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (di seguito anche "*Codice*") il quale stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

VISTO l'art. 4 del medesimo Codice il quale prevede, tuttavia, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

PRESO ATTO che l'art. 140 del citato Codice prevede, invece, che gli appalti di altri servizi specifici di cui all'allegato IX, tra i quali rientrano i "*Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)*" – per tali intendendosi quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma, in modo indifferenziato nel corso del tempo, bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche – sono aggiudicati in applicazione degli artt. 142, 143 e 144 del Codice stesso.

CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova disciplina relativa ai servizi legali, sopra riportata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la deliberazione n. 907 del 24.10.2018 – Linee guida n. 12 - "*Affidamento di servizi legali*" la quale al punto 3 – Procedure da seguire per l'affidamento dei servizi in parola prevede che "*Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice, così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento*".

RICHIAMATO il parere n. 2017 del 03.08.2018 espresso dal Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 - nella parte in cui ritiene che il rispetto dei sopra riportati principi posti dall'art. 4 del Codice "*imponga la proceduralizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla "chiara fama" (spesso non dimostrata) del professionista*" tramite la predisposizione di un elenco di professionisti idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale; ritenendo, tuttavia, che in particolari circostanze, quando "*la controversia presentielementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata alla specifica capacità professionale dell'avvocato*" sia consentito all'amministrazione, con provvedimento adeguatamente motivato, di affidare la trattazione della controversia o richiedere una consulenza in vista di una controversia ad un professionista che non sia presente nell'elenco predisposto dalla stessa amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice.

VISTI:

- la legge 31.12.2012, n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- il decreto 10.03.2014, n. 55, come modificato da ultimo dal decreto 8.03.2018, n. 37 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

- il D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ed, in particolare l’art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
- il *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Floresta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62”* che prevede che, quanto all’ambito soggettivo, gli obblighi di condotta in esso previsti siano estesi anche a *“collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito”*.

RICHIAMATO, il *“Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi* ove si prevede che l’Area Amministrativa si occupa della gestione dei pareri legali, del contenzioso e dell’attività di recupero stragiudiziale, curi anche la gestione della fase deliberativa e delle procedure relative al conferimento di incarichi di consulenza, assistenza legale e difesa dell’Istituto nonché la predisposizione degli atti per la liquidazione delle parcelle dei legali.

DATO Atto che l’individuazione di idonea procedura per l’affidamento degli incarichi legali risponde anche agli obiettivi e alle azioni previsti nel Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza.

RITENUTO, pertanto, in applicazione e nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee Guida ANAC in materia e dei principi sopra enunciati, procedere all’approvazione delle presenti Linee guida per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni. che rientrino nell’ambito di applicazione di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni, come da allegato “A”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti previsto dall’art. 4 del Regolamento;
3. di demandare all’Area Affari Generali e Socio - Assistenziali la pubblicazione del presente Regolamento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’Ente;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Sttroscio

Ai sensi dell'ar. 1 ,comma 1, lett.i) della l. r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data 23/02/2023 IL RESPONSABILE F.to Marzullo Santina
---------------------------------	---

Il Responsabile dell'Area Contabile	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 23/02/2023 IL RESPONSABILE F.to Dott. Carlo Cantali
--	--

Seduta del 01/03/2023

Verbale n. 4

O.d.G. prot. 1542 del 23/02/2023

Il PdC procede alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno: **“Approvazione Regolamento conferimento incarichi legali”**.

Non essendoci interventi, il PdC mette la proposta ai voti.

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli n. 7;

Astenuti n. 2 (Cons. Marzullo Sebastiano; Cons. Liuzzo Tiziana);

Contrari 0;

La proposta è approvata.

Il PdC mette ai voti l'immediata esecutività della proposta.

Consiglieri presenti n. 9

Esito come sopra.

L'immediata esecutività è approvata.

Il Consigliere Marzulo chiede la situazione allo stato attuale del contenzioso, chi è che difende l'ente nei giudizi in cui è parte, visto che è cessato il contratto che legava l'amministrazione all'avv. Cicala.

Il Sindaco dichiara che allo stato attuale l'ente non è parte di nuovi procedimenti che richiedono la nomina di un legale. Per quanto attiene il contenzioso in essere le prossime udienze sono previste dal mese di Maggio.

Il Consigliere Marzullo dichiara "allo stato attuale nei procedimenti che riguardano l'ente il sindaco e l'amministrazione comunale non hanno provveduto a nominare difensori di fiducia".

Interpellato dal Presidente interviene il Segretario Comunale dell'Ente, il quale dichiara come nonostante sia venuto meno il rapporto contrattuale con l'avv. Cicala, derivante dal contratto di appalto di servizi legali scaduto in data 31.07.2022, in forza delle procure rilasciate e degli obblighi deontologici, nonché delle norme di legge che regolano la professione, attualmente ancora è l'avv. Cicala che difende l'ente nei giudizi in corso e per i quali lo stesso ha ricevuto apposito mandato. Non c'è pericolo in tal senso che l'ente sia sprovvisto di adeguata difesa nei procedimenti in corso.

In esito alla votazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

D E L I B E R A

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione "**Approvazione Regolamento conferimento incarichi legali**";

- **Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano
F.to Lucia Lo Grande

IL PRESIDENTE
F.to Maria Grazia Tranchita

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Calanni Macchio

<p>Reg. P. On-line n. 132</p> <p>Affissa All'Albo Pretorio il 01/03/2023, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>F.to Lenzo Basilia Antonina</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____</p> <p>Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p>
---	--

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2023 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: **01/03/2023**

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

Floresta li, 01/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Calanni Macchio
